

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2220 del 17/04/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - ATTO DI CONCESSIONE - COMUNE: PIACENZA - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - USO: RAMPA - CONCESSIONARIA: INDUSTRIA COMPENSATI TRANCIATI E AFFINI I.C.T.A. S.R.L. - PROCEDIMENTO PC23T0037 - PRATICA 36256/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2134 del 09/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciassette APRILE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - ATTO DI CONCESSIONE - COMUNE:
PIACENZA - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - USO: RAMPA -
CONCESSIONARIA: INDUSTRIA COMPENSATI TRANCIATI E AFFINI I.C.T.A.
S.R.L. - PROCEDIMENTO PC23T0037 - PRATICA 36256/2023.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/04/2015, n.2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

(Arpae);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di Arpae delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1174 del 10/7/2023 che ha approvato la nuova Direttiva regionale sulle procedure della Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca);

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo Arpae con il n. 173474 in data 12/10/2023 (integrata con note assunte ai protocolli Arpae n. 173479 in data 12/10/2023, n. 173482 in data 12/10/2023 e n. 8290 in data 16/01/2024), con la quale la Società Industria Compensati Tranciati e Affini I.C.T.A. S.r.l. (C.F. e P.iva: 00687310151), ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l'occupazione di terreni demaniali dell'argine maestro del Fiume Po (lato golena), sponda destra, aventi una superficie complessiva di circa 630 m², ubicati in Comune di Piacenza (PC), Località Mortizza, identificati catastalmente al N.C.T. del succitato Comune al foglio 10, mappale 8/p (in adiacenza al mappale 23 del medesimo foglio di proprietà della richiedente), mediante realizzazione ex novo di una rampa (con conseguente mantenimento in essere e utilizzo della rampa medesima);

PRESO ATTO che l'utilizzo della rampa è necessario alla succitata Società Industria Compensati Tranciati e Affini I.C.T.A. S.r.l. per l'accesso ai terreni agricoli di proprietà della richiedente, ubicati in golena, che risultano interclusi dall'argine maestro;

PRESO ATTO inoltre :

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 22/11/2023 sul BURERT (parte seconda) n. 325, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state

presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- del parere con prescrizioni, espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo (nota assunta al protocollo Arpaе con il n. 201484 in data 27/11/2023);

DATO ATTO che:

- l'occupazione/utilizzo di cui trattasi è ubicata nel sito Rete Natura 2000 IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio";
- per la motivazione di cui sopra ai sensi della DGR 1174/2023 è necessario sottoporre l'opera a Screening d'Incidenza;
- la procedura di screening d'incidenza ha dato esito positivo nel rispetto delle condizioni d'obbligo e di progetto richiamate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale nell'atto n. 13/2024 (assunto al prot. ARPAE n. 7323 del 15/01/2024) e riportate integralmente nel disciplinare di concessione;

PRECISATO che:

- la presente concessione viene rilasciata per la sola occupazione stabile di area demaniale (mediante la realizzazione, il mantenimento in essere e l'utilizzo della rampa di accesso all'argine maestro del Fiume Po indispensabile per accedere ai terreni agricoli di proprietà della Ditta Concessionaria);
- il transito sulla sommità arginale viene consentito a seguito di richiesta all'Autorità Idraulica e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità Idraulica medesima;

ACCERTATO che la Richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell'anno 2024;
- in data 03/04/2024 ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del Procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione Arpaе "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpaе Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

dell'Arpae di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.Arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, infine, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Società Industria Compensati Tranciati e Affini I.C.T.A. S.r.l. (C.F. e P.iva: 00687310151), la concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del fiume Po, ubicata in Comune di Piacenza (PC), Località Mortizza, identificata catastalmente al N.C.T. del succitato Comune al foglio 10 mappale 8/p (in adiacenza al mappale 23 del medesimo foglio di proprietà della richiedente), mediante rampa (con conseguente mantenimento e utilizzo della medesima), posizionata in appoggio all'argine demaniale destro di 2^a categoria del Fiume Po, sita in Località Mortizza in Comune di Piacenza (PC) e identificata catastalmente al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 10, mappale 8/p (in adiacenza al mappale 23 del medesimo foglio di proprietà della richiedente), come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento PC23T0037);
- di stabilire che** la concessione è valida per **anni 6 (sei)** a partire dalla data di adozione del presente atto;
- di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla Concessionaria in data 04/04/2024;
- di prescrivere** il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il canone dell'anno 2024 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 250,00 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla Concessionaria ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla Concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione,

all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla ditta Industria Compensati Tranciati e Affini I.C.T.A. S.r.l. - C.F. e P.IVA: 00687310151, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i. - Procedimento: PC23T0037.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale mediante realizzazione ex novo di una rampa (con conseguente mantenimento e utilizzo della medesima) posizionata in appoggio all'argine demaniale destro di 2^a categoria del Fiume Po e necessaria per l'accesso ai terreni di proprietà ubicati in golena, sita in Località Mortizza in Comune di Piacenza (PC) e identificata catastalmente al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 10, mappale 8/p (in adiacenza al mappale 23 del medesimo foglio di proprietà della richiedente), come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
 - il mancato pagamento di due annualità di canone;

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva della Giunta Regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali di validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dal Servizio Concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per il 2024 ammonta a € **89,08**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo pari a € **250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta scritta del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le

motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione;
 - la conservazione dei beni concessi;
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 8 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo, assunto al prot. Arpa n. 201484 del 27/11/2023, allegato al

presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 7 - Condizioni d'obbligo e di progetto in esito allo screening d'incidenza

1. L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale (con atto n. 13/2024 assunto al prot. ARPAE n. 7323 del 15/01/2024) ha concluso con esito positivo la procedura di Screening di Incidenza evidenziando che la realizzazione dell'intervento non determina un'incidenza negativa sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, a condizione che siano integralmente rispettate le seguenti Condizioni d'Obbligo e Indicazioni Progettuali, come formulate nella Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 14561/2023, che il Concessionario si impegna ad adottare:

“Allegato 1 - CONDIZIONI D'OBBLIGO DI CARATTERE GENERALE:

4. *l'intervento non sarà realizzato in aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.*
8. *l'intervento non comporterà movimenti di inerti in alveo;*
14. *l'intervento sarà eseguito, esclusivamente, durante il periodo diurno;*
15. *non saranno realizzate aree permanenti di deposito di materiali o di servizio in aree naturali o seminaturali;*
16. *prima di eseguire l'intervento si procederà con la rimozione e l'accantonamento del terreno di scotico, ovvero dello strato superficiale del suolo, avendo cura di differenziare la porzione superficiale maggiormente dotata di sostanza organica da quella sottostante; tale strato di terra non sarà mescolato con quelli sottostanti;*
17. *durante i lavori saranno adottati gli accorgimenti idonei per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di polveri, rifiuti, imballaggi, contenitori, parti di attrezzature o materiali di consumo utilizzati o residui, quali: malte, cementi, additivi e sostanze solide o liquide derivanti dal lavaggio, dalla pulizia o dalla manutenzione delle attrezzature e dei mezzi;*
22. *durante i lavori non sarà realizzata alcuna impermeabilizzazione dei terreni che possa modificare la natura dei suoli o alterare la circolazione idrologica superficiale e profonda dell'area dell'intervento; Al termine dei lavori o delle attività:*
23. *saranno rimossi e smaltiti tutti i rifiuti presenti nell'area di cantiere;*
24. *saranno rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti;*

25. saranno rimossi e smaltiti tutti i rifiuti reperiti in loco;
26. si procederà con la rimozione completa di qualsiasi opera, materiale, struttura, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione e la gestione del cantiere;
27. si procederà con il recupero ed il ripristino morfologico dell'area di cantiere, delle aree utilizzate come deposito temporaneo di materiali, delle piste temporanee di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori;
28. saranno previste lavorazioni superficiali per decompattare il suolo nell'area di cantiere: in parte, ovvero sulla superficie oggetto di inerbimento (scarpata);
29. nell'area di cantiere sarà steso il terreno di scotico precedentemente accantonato;
30. si procederà con l'inerbimento dell'area di cantiere con idoneo miscuglio erbaceo di specie autoctone: in parte, ovvero sulla superficie oggetto di inerbimento (scarpata);
31. per l'accesso all'area di cantiere e/o all'area di realizzazione dell'intervento si utilizzeranno le strade, le piste o i sentieri già esistenti e non saranno realizzate nuove strade, piste o sentieri di tipo permanente o temporaneo;

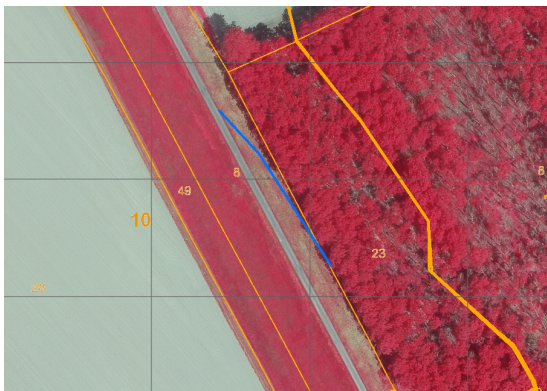
Allegato 2 - INDICAZIONI PROGETTUALI DI CARATTERE GENERALE:

19. l'intervento sarà eseguito, prevalentemente, durante il periodo diurno”.

Art. 9 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 s.m.i., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



Il legale rappresentante di Industria Compensati Tranciati e Affini I.C.T.A. S.r.l. - C.F. e P.IVA: 00687310151, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 04/04/2024, firmato per accettazione dal legale rappresentante della concessionaria.

Spett.le

ARPAE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Via XXI Aprile 48 in Piacenza

aoppc@cert.arpa.emr.it

E p.c

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità –

Emilia occidentale

protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

Industria Compensati Tranciati e Affini I.C.T.A. S.r.l.

amministrazioneicta@legalmail.it

Classifica: 6.10.20_03_Pidr/A-4vsfa,1034/2023A/A,2

Oggetto: Richiesta parere autorizzativo alla realizzazione ex novo di rampa lato fiume del rilevato arginale maestro del fiume Po, in località Mortizza, ubicazione in Foglio 10 Particella 23 catasto dei terreni nel Comune di Piacenza

Richiedente: “Industria Compensati Tranciati e Affini I.C.T.A. S.r.l.” con sede legale in Pioltello (MI) via G. Annunzio n. 26 P.iva 00687310151

VISTA l’istanza della società “Industria Compensati Tranciati e Affini I.C.T.A. S.r.l.” sopra indicata e pervenuta a questo Ufficio in data 10/11/2023 prot. AIPO 29319 con la quale veniva richiesto il parere di competenza relativo alla realizzazione di una rampa nell’argine destro del fiume Po in Comune di Piacenza e più precisamente in corrispondenza della Particella 23 del foglio 10 del catasto terreni del Comune di Piacenza; il mappale indicato è di proprietà della società richiedente;

ESAMINATA la documentazione tecnica progettuale, e predisposta dallo studio agroforestale “Terra Viva” con sede in Vigevano (PV) via del Carmine 2-a, comprendente il rilievo dello stato di fatto e di progetto oltre alla documentazione catastale;

PRESO ATTO CHE l’intervento proposto prevede la realizzazione della rampa con materiale terroso idoneo;

CONSIDERATO che le aree interessate dall'evento risultano localizzate nelle fasce esondabili (Fascia A – fascia di deflusso) del PTCP della Provincia di Piacenza;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, *“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”*, in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 9/12/1937 n. 2669, *“Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”*;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTE le Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza, adottato dal Consiglio della Provincia di Piacenza con deliberazione n. 17 del 16/2/2009;

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

**ESPRIME PARERE POSITIVO
AI SOLI FINI IDRAULICI**

alla realizzazione dell'intervento così come previsto negli elaborati agli atti, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere favorevole si intende accordato per quanto illustrato negli elaborati allegati all'istanza;
3. l'intervento autorizzato consiste nella realizzazione di una rampa di discesa, lato fiume, dall'argine destro del fiume Po in Comune di Piacenza, così come descritto nei succitati elaborati;
4. ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da Questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria;
5. il richiedente dovrà comunicare a Questo Ufficio per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori; a lavori ultimati dovrà inoltre trasmettere idonea dichiarazione congiunta del Direttore dei Lavori e del Proponente, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che *“l'intervento è stato realizzato conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata da quest'Agenzia”*.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;

2. la realizzazione della rampa non dovrà intaccare in alcun modo il corpo arginale (vedasi “raccordo con rilevato al 3/2 di cui alla tavola di progetto P4), se non per le sole operazioni di ammorsamento; resta assolutamente vietato al Concessionario l'esecuzione di qualsiasi lavoro che possa anche minimamente alterare forma, altezza e dimensioni normali dell'arginatura. La rampa dovrà risultare completamente in rilevato;
3. le operazioni di gradonatura dell'arginatura maestra ai fini dell'ammorsamento della rampa dovranno essere realizzate per fasi successive, e i tratti gradonati dovranno essere immediatamente ricoperti con il rilevato della banca, idoneamente compattato, in modo tale che una eventuale piena fluviale non possa rischiare di avere luogo nel momento in cui l'arginatura fosse ancora gradonata;
4. le operazioni di realizzazione della rampa potranno realizzarsi esclusivamente in assenza di previsioni meteo avverse sul bacino del fiume Po;
5. é vietata la sosta di automezzi sia sulla sommità che sulle rampe di accesso così come il deposito di materiali sul corpo arginale;
6. il concessionario dovrà mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione le opere oggetto di concessione e riparare immediatamente qualsiasi eventuale danno arrecato alle pertinenze idrauliche demaniali per effetto dell'uso della concessione richiesta; in particolare dovrà provvedere:
 - alla manutenzione del piano viabile con rifacimento del manto bituminoso ove presente o delle piste bianche non asfaltate per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione stradale;
 - ad effettuare la pulizia, l'asporto dei rifiuti, il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva liberamente nascente sia sulla fascia di argine direttamente occupata dalle opere oggetto di concessione sia, nel caso che tali opere costituiscano ostacolo anche parziale al normale sfalcio dei prodotti erbosi, a tutte le aree arginali divenute inaccessibili; eventuali danni apportati alle opere idrauliche esistenti conseguenti la realizzazione dell'opera saranno ripristinati ad onere del Concessionario;
7. il richiedente si impegna a:
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico oltre a quanti autorizzato, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le operazioni che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
 - garantire la fascia di rispetto di 4 metri dall'unghia arginale nel rispetto del R.D. 523/1904 e del D. Lgs. 152/2006, la quale deve sempre rimanere libera da qualunque tipo di ingombro;
8. in caso di spostamento, rialzo, rinforzo arginale o altro lavoro qualsiasi, eseguito da questo Ufficio sul rilevato arginale in corrispondenza della rampa di accesso in argomento, l'Amministrazione idraulica sarà tenuta soltanto a porre in opera un volume di terra, pari a quello che venisse incorporato dal rinforzo arginale, rimanendo ogni altra spesa a carico del Concessionario, sia per nuovo materiale eventualmente occorrente, sia per la modificazione delle banchine laterali, sia infine per qualunque altro lavoro si rendesse necessario per ripristinare il piano viabile;

9. il presente autorizza la Ditta richiedente ad accedere e circolare esclusivamente sulle pertinenze demaniali oggetto della richiesta, con mezzi idonei di cui alla richiesta, prescrivendo la massima prudenza nella loro conduzione, avendo particolare attenzione ad accedere quando le condizioni meteo e di imbibizione del terreno e del rilevato arginale lo consentano e avendo cura di non arrecare alcun danno al cotico erboso, al rilevato arginale e/o alle sponde dei corsi d'acqua interessati al fine di preservarne l'integrità e la funzionalità nonché salvaguardare la sicurezza del conducente, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto;
10. il transito sulla rampa di accesso è consentito solo ed esclusivamente a mezzi di massa complessiva a pieno carico fino ad un massimo di 20 tonnellate;
11. la Ditta richiedente sarà ritenuta unica responsabile di ogni danno/lesione eventualmente arrecato o subito a causa di incidenti causati da impropria condotta di guida o per la mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate;
12. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PTCP esondabili (fascia A) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
13. considerato che i terreni oggetto della presente autorizzazione ricadono all'interno delle fasce PTCP esondabili (fascia A), la ditta richiedente è obbligata a tenersi informata sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia-Romagna) ed in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
14. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
15. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO. Transiti improcrastinabili saranno concessi e potranno avvenire solo su diretto coordinamento dell'Agenzia;
16. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
17. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
18. durante l'esecuzione dei lavori in parola, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo Questo Ufficio riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali. Resta inteso che in fascia A non sarà autorizzata la

presenza di strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;

- 19. qualora vengano installate catene o sbarre a limitazione del traffico, queste dovranno essere segnalate per iscritto all'AIPO e corredate in luogo, dell'apposita segnaletica prevista dal Codice della strada. In ogni caso dovrà essere garantito il passaggio ai mezzi dell'AIPO e del personale da questo autorizzato;**
20. ultimati i lavori di realizzazione della rampa, saranno a totale carico del Concessionario tutti gli oneri di rimozione del cantiere e di ripristino delle pertinenze idrauliche eventualmente interessate dagli stessi, ivi compreso le rampe e le piste arginali utilizzate dai mezzi di lavoro;
21. resta esclusa ogni responsabilità dell'AIPO in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in correlazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamenti od innalzamenti dell'alveo) in quanto resta obbligo del Concessionario mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno, all'uopo, ritenute necessarie, sempre previa approvazione della competente Autorità Idraulica;
22. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
23. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio

tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;

5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciato entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRIGENTE

Dott.Ing. Gianluca ZANICHELLI

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica
Ing. Stefano Baldini



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.